

LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Scambio di informazioni fiscali: l'UE verso il differimento della DAC 6 - pag. 2
- Lotteria degli scontrini: si giocherà solo da gennaio 2021 - pag. 4
- Cancellazione di saldo e acconto IRAP: una norma incomprensibile - pag. 6
- Versamenti fiscali rinviati per molti, ma non per tutti - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Agricoltura, regime previdenziale del lavoratore: e se viene modificato l'inquadramento dell'azienda? - pag. 10
- Global Mobility: come gestire gli impatti sulla residenza fiscale del lavoratore - pag. 12
- Fase 2: ripartenza con quale responsabilità per i datori di lavoro? - pag. 14

FINANZIAMENTI

- Internazionalizzazione imprese: dal decreto Rilancio un mix di agevolazioni - pag. 17
- Voucher innovation manager: al via le domande di erogazione. Con quali modalità? - pag. 20

IMPRESA

- Ripartenza attività economiche dal 18 maggio: cosa fare per aprire in sicurezza - pag. 22
- Generali, Prisma e le altre: arrivano i dividendi. Btp Italia in versione Covid, raddoppia il premio fedeltà - pag. 26
- Commercial contracts and distant parties: how to sign? - pag. 28
- Coronavirus: dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche - pag. 30

IN EVIDENZA

Ripartenza attività economiche dal 18 maggio: cosa fare per aprire in sicurezza

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 33/2020 - con cui il Governo ha, di fatto, ufficializzato la riapertura generalizzata, dal 18 maggio, di quasi tutte le attività economiche e professionali - arrivano anche le linee guida per ciascuna attività. Si tratta di alcune indicazioni e raccomandazioni, concordate con la conferenza delle Regioni e province autonome e allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulle principali accortezze da porre in essere per una riapertura in tutta sicurezza di ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, esercizi commerciali, strutture ricettive ed altre attività.

La nuova fase di convivenza con il **Covid-19** è ormai avviata e, finalmente, sono state pubblicate anche le **linee guida** e le **raccomandazioni** che le attività economiche, produttive e professionali che riaprono dal 18 maggio (per le palestre si deve aspettare il 25 maggio, mentre

cinema e teatri riaprono il 15 giugno) devono osservare per evitare rischi (e relative responsabilità).

Le linee guida sono allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. lo stesso giorno) che, in aggiunta al D.L. n. 33 approvato sulla G.U. del giorno prima,



Fase 2: ripartenza con quale responsabilità per i datori di lavoro?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

L'Italia sta per entrare a pieno regime nella fase 2 dopo il lockdown imposto per l'emergenza Covid-19. A indicare la strada da seguire per la seconda ripartenza sono un decreto legge "quadro" e un DPCM attuativo insieme al documento unitario recante le linee regionali di indirizzo per i singoli settori di attività con le misure di prevenzione e contenimento da seguire per la tutela della salute di lavoratori e clienti. Sullo sfondo resta l'incognita della responsabilità del datore di lavoro, sulla quale INAIL e Ministero del lavoro hanno cercato di fare luce.

Un altro importante passo verso la riapertura di tutte le attività economiche e con (ancora?) l'incognita dei confini della responsabilità (penale e civile) del datore di lavoro. Due provvedimenti: un **decreto legge** (definito "quadro") e un **DPCM attuativo** disegnano la nuova cornice normativa che regola, dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone nonché le **riaperture** (graduali) delle **attività economiche**, produttive e sociali e le relative modalità di svolgimento. Il primo, il **decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33** recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 16 maggio ed è in



Fisco

Tre mesi di tempo in più

Scambio di informazioni fiscali: l'UE verso il differimento della DAC 6

di Filipa Correia , di Alessandro Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Alla luce delle difficoltà che le imprese e numerosi Stati membri stanno affrontando nella crisi da Covid-19, la Commissione europea ha deciso di proporre il rinvio di alcuni termini per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC2 e DAC6). In particolare, con riferimento alla DAC 6, la Commissione ha specificato che il termine per l'inizio dell'attività di reporting fissato - per il 1° luglio 2020 - rimarrà invariato, ma gli Stati membri potranno beneficiare di tre mesi supplementari per lo scambio di informazioni. Conseguentemente, i reportable arrangements relativi ai mesi di differimento dovranno essere comunicati una volta terminato il rinvio.

La Commissione Europea ha deciso di **rinviare alcune scadenze** per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva UE n. 2018/822 del 25 maggio 2018 (comunemente nota come **DAC6**).

Laproposta , che si presenta sotto forma di "Council Directive" per l'emendamento della direttiva n. 2011/16/EU, arriva a seguito delle difficoltà che molte imprese, così come gli stessi Stati membri, hanno dovuto affrontare a causa del **Covid-19**.

Invero, la Commissione europea, pur avendo chiarito che l'inizio dell'applicazione del DAC6 rimarrà fissato al **1° luglio 2020** - rimarcando in tal modo che l'impegno nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale non può essere rimandato - si è dimostrata sensibile alle istanze ricevute e alle **oggettive circostanze di difficoltà** strettamente legate all'imperversare dell'attuale crisi economico-sanitaria.

In tal senso, la Commissione Europea ha specificato che, in base al differimento proposto, gli Stati membri potranno beneficiare di **3 mesi di tempo supplementari** per scambiarsi informazioni sui **cross-border tax planning arrangements** e che i cd. **reportable arrangements** nel frattempo emersi dovranno essere comunicati **allo scadere della proroga**.

Nel dettaglio, quanto alle mandatory disclosure rules (MDRs) contenute nella direttiva n. 2018/822/UE, nota come DAC6, l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea propone di:

- modificare la data di inizio del periodo dei 30 giorni per la riportabilità dei cross-border arrangements che, pertanto, slitterebbe dal 1° luglio al **1° ottobre 2020**;
- modificare la data per la segnalazione dei cd. historical cross-border arrangements, che, in questo modo, sarebbe differita dal 31 agosto 2020 al **30 novembre 2020**;
- modificare la data prevista per il primo scambio di informazioni sui reportable cross-border arrangements dal 31 ottobre 2020 al **31 gennaio 2021**.

Come emerge dal comunicato ufficiale rilasciato dall'organo esecutivo europeo, in base all'evoluzione della pandemia, qualora dovessero persistere le circostanze eccezionali e le correlate necessità di mitigare i rischi per la salute pubblica, al fine di consentire agli Stati membri UE di adottare tutte le misure di sicurezza ritenute opportune, la Commissione si riserva di promuovere un'**ulteriore proroga** di altri tre mesi.

Invero, l'iniziativa è, al momento, solo una proposta; per addivenire a un accordo definitivo, è necessario che si raggiunga un **consenso unanime** tra gli Stati membri dell'UE.

La proposta della Commissione europea testimonia quanto l'emergenza dovuta alla pandemia abbia generato severe difficoltà non solo in ambito sanitario ed economico ma anche in ambito amministrativo-fiscale. Numerose imprese e gli stessi Stati membri hanno, in più occasioni, manifestato alla Commissione europea le difficoltà oggettive nel riuscire, al contempo, a contenere i contagi, assicurare la continuità aziendale e rispettare i vincoli fiscali richiesti a livello unionale quali, come nel caso di specie, il rispetto degli adempimenti di reportistica, raccolta ed elaborazione dei dati.

Qual è la situazione dell'Italia

La direttiva (UE) n. 2018/822 del Consiglio (che modifica la direttiva n. 2011/16/UE) sullo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni nel settore fiscale in relazione agli **accordi transfrontalieri** soggetti a **obbligo di segnalazione** (DAC6), stabilisce le norme in base alle quali gli intermediari e i contribuenti, a determinate condizioni, debbano comunicare alle autorità fiscali nazionali informazioni dettagliate relative a "reportable cross-border arrangements".

Le informazioni che i **contribuenti** e i **consulenti fiscali** (intermediari) devono comunicare alle autorità fiscali competenti fanno riferimento a tutti gli accordi cross-border che siano stati conclusi dai contribuenti al solo fine di ottenere un **vantaggio fiscale** di cui,

altrimenti, non avrebbero potuto beneficiare.

Il contesto politico-fiscale della direttiva europea in questione, pertanto, si inserisce nella più generale tendenza di promuovere, a livello unionale e sovranazionale con l'OCSE (sul punto, ci si riferisce in particolare all'Action 12 del progetto BEPS), lo scambio di informazioni e la trasparenza fiscale.

L'Italia, a differenza di altri Stati membri, non ha rispettato la scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2019 e, solo nel gennaio 2020, ha predisposto uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 "per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi

transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica", il quale si trova attualmente in corso di esame ed il cui iter di approvazione, conseguentemente, è ancora pendente.

Leggi anche

- Direttiva DAC6: verso nuovi obblighi informativi a carico degli intermediari

- Con la direttiva DAC 6 arriva il whistleblower fiscale

Si segnala, inoltre, che una volta entrato in vigore, il decreto sarà seguito da un decreto ministeriale al fine di offrire una più dettagliata attuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di funzionamento della disciplina in parola.

Fisco

Nel decreto Rilancio

Lotteria degli scontrini: si giocherà solo da gennaio 2021

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

L'avvio della lotteria degli scontrini slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021: il decreto Rilancio prevede il differimento dei termini di decorrenza del nuovo concorso a premi fiscale. L'emergenza da Covid-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dalla prevista data del 1° luglio.

Slitta a **gennaio 2021** la **lotteria degli scontrini**, quel gioco che prevede l'estrazione di premi fino ad 1 milione di euro per quanti si faranno rilasciare lo scontrino fiscale digitale. È questa la previsione inserita nel decreto Rilancio, il quale introduce un differimento dei termini della decorrenza del nuovo concorso a premi fiscale.

Secondo la Relazione illustrativa del citato decreto, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e a causa degli scarsi spostamenti dei cittadini, rende **difficoltosa** la **distribuzione** e l'**attivazione dei registratori telematici**, mettendo così a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria già a partire dal prossimo 1° luglio.

In parallelo, peraltro, il decreto **proroga al 1° gennaio 2021** anche la **non applicazione delle sanzioni** di cui al comma 6 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 nei confronti degli operatori non ancora dotati di registratori telematici: gli effetti della pandemia, quindi, consentiranno ad essi di non dotarsi entro il 1° luglio 2020 dei detti registratori, né di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Leggi anche Decreto Rilancio: moratoria sui corrispettivi telematici fino al 1° gennaio 2021

Ovviamente, per tali soggetti rimarrà fermo fino a dicembre l'obbligo di emettere **scontrini o ricevute** fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 633/1972 e trasmetterli telematicamente con cadenza mensile alle Entrate, tanto quanto ad oggi previsto fino a giugno.

Il perché del rinvio

Il rinvio della lotteria viene motivato dalla necessità di **non creare confusione** tra quei contribuenti che sarebbero impossibilitati a partecipare alla lotteria per

acquisti effettuati proprio presso gli operatori autorizzati non muniti di registratori telematici e solo da gennaio sarà, quindi, consentito ai privati consumatori di partecipare all'estrazione a sorte, tramite acquisti di beni e servizi presso i commercianti al minuto.

Non cambiano le regole del gioco

Nulla, invece, muterà per il regolamento di partecipazione al gioco e potranno sempre aderire alla lotteria **solo le persone fisiche** (maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato) che effettueranno acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione sempre che, all'atto dell'acquisto, comunichino all'esercente il **"codice lotteria"** (pseudonimo del codice fiscale del cliente che ne consente l'identificazione, ottenibile sul portale lotteria www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Utile, invece, ricordare che gli acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa e gli acquisti online non consentiranno la partecipazione, così come gli acquisti documentati con e-fattura e quelli trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.

Non sarà sicuramente un grosso problema in questo momento di crisi, ma l'emergenza Covid-19 rinvia anche i sogni di coloro che già da luglio speravano di poter cambiare vita grazie alla loro fedeltà fiscale e solo il prossimo anno potranno ambire a vincere gli allettanti premi.

Questa nuova "riffa di Stato", infatti, attribuirà un premio da 1 milione di euro quale estrazione annuale, 3 premi da 30.000 euro per ogni estrazione mensile e 7 premi da 5.000 euro per ogni estrazione settimanale. Sono previsti inoltre altri premi, cd. "zero contanti".

Questi importi non concorrono a formare il reddito del percipiente e **non sono assoggettati** ad alcun ulteriore **prelievo erariale** e ciò, quindi, renderà ancor più interessante il premio e il desiderio di ricevere comunicazioni portanti notizie di queste future vincite le quali, se gli appassionati contribuenti registreranno

l'indirizzo nell'area riservata del "portale lotteria", perverranno tramite raccomandata, PEC, SMS, e-mail o anche instant messaging.

I "biglietti" estratti saranno altresì pubblicati, di volta

in volta, su un portale della "fortuna fiscale": da gennaio 2021, quindi, il Fisco non porterà più solo cattive notizie.

Fisco

Nel decreto Rilancio

Cancellazione di saldo e acconto IRAP: una norma incomprensibile

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Rilancio prevede espressamente che non è dovuto il versamento della prima rata dell'IRAP 2020. Tuttavia, non viene fornita alcuna indicazione circa le sorti future di questo mancato versamento. In mancanza di ulteriori indicazioni espresse, applicando la disciplina generale, il debito da mancato versamento confluirà nel saldo finale a debito. In buona sostanza il contribuente dovrà versare un maggior saldo potendo scomputare solo il versamento relativo alla seconda rata. Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha peraltro smentito tale ipotesi, precisando che la "cancellazione" della prima rata deve considerarsi definitiva. È tuttavia necessario procedere con una modifica normativa espressa che disponga in tal senso. Solo in tal modo si otterrà la certezza dei possibili comportamenti futuri del legislatore.

Per fare fronte all'emergenza sanitaria da **Covid-19** e assicurare i necessari aiuti a famiglie e imprese, il legislatore ha intensificato in maniera vorticosa il ricorso allo strumento del decreto legge. Tuttavia, se da una parte gli interventi effettuati sino ad oggi sono apprezzabili nelle intenzioni, non può dirsi altrettanto relativamente alla **chiarezza delle disposizioni**.

Un **esempio** a tal fine può essere rappresentato dalla cancellazione del **saldo IRAP 2019** e della prima rata relativa all'**acconto IRAP** dell'anno 2020. La stesura della disposizione non avrebbe dovuto presentare eccessive complicazioni, invece il testo normativo è foriero di tanti **dubbi ed incertezze**.

Leggi anche

- Decreto Rilancio: vantaggi limitati su saldo e acconto IRAP

- Decreto Rilancio: il chiarimento del MEF sull'IRAP

L'abbuono dell'acconto e i soggetti ISA

La disposizione contenuta nel decreto Rilancio prevede l'abbuono del versamento della prima rata dell'acconto IRAP dovuta per il periodo di imposta 2020. Nel riconoscere ai contribuenti il beneficio, la norma fa riferimento alla misura prevista dall'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001. La disposizione richiamata, tra l'altro non più in vigore per i soggetti ISA, prevede che l'acconto debba essere versato in due rate, la prima del 40% e la seconda del 60%.

Conseguentemente sorge il dubbio che i contribuenti siano comunque tenuti, entro la prossima scadenza del 30 giugno, a versare la prima rata di acconto, sia pure nella misura ridotta del 10%. In questo caso l'abbuono sarebbe del 40%, rispetto alla rata complessiva del 50%.

In realtà il problema dovrebbe essere superato in quanto l'art. 58 del D.L. n. 124/2019, pur non modificando espressamente la disposizione in rassegna, la supera prevedendo che i **contribuenti soggetti agli ISA**

debbono versare l'acconto in due rate di eguale importo pari al 50% cadauna.

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50% [...]"

I dubbi sono determinati dalla coesistenza di due criteri diversi utilizzabili ai fini della determinazione delle somme dovute a titolo di acconto. I contribuenti soggetti a ISA che devono versare la prima rata dovuta a titolo di acconto pari al 50% del tributo. Invece i contribuenti non soggetti agli indicatori devono versare la prima rata pari al 40% del dovuto. Si tratta, ad esempio, degli **enti non commerciali**, che esercitano solo attività istituzionali e, quindi non sono in possesso del numero di partita IVA. In tal caso, l'abbuono della prima rata di acconto IRAP è inferiore e risulta pari al 40% dell'imposta lorda dovuta.

Acconto IRAP non versato: quale destino?

La norma prevede espressamente che non è dovuto il versamento della prima rata. Tuttavia, non viene fornita alcuna indicazione circa le **sorti future** di questo **mancato versamento** previsto dal decreto Rilancio. In mancanza di ulteriori indicazioni espresse, applicando la disciplina generale, il debito da mancato versamento confluirà nel saldo finale a debito. In buona sostanza il contribuente dovrà versare un maggior saldo potendo scomputare solo il versamento relativo alla seconda rata.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze si è affrettato

a smentire tale ipotesi con un comunicato precisando che la “**cancellazione**” della prima rata deve considerarsi **definitiva**. Lo stesso Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che utili informazioni possono desumersi dalla **relazione tecnica** dove si prevede un “ammanco” del gettito relativo all’anno 2020.

L’affermazione può anche essere corretta, ma è necessario procedere con una **modifica normativa espressa** che disponga in tal senso. Solo in tal modo si otterrà la certezza dei possibili comportamenti futuri del legislatore.

Fisco

Alla cassa entro il 18 maggio

Versamenti fiscali rinviati per molti, ma non per tutti

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Entro la scadenza del 18 maggio 2020 molti contribuenti sono chiamati alla cassa per i versamenti fiscali, nonostante le proroghe disposte in ragione dell'emergenza da Covid-19. La sospensione delle ritenute fiscali, dell'IVA e dei contributi previdenziali introdotta dal decreto Cura Italia e prorogata dal decreto Liquidità non riguarda l'intera platea dei contribuenti, ma soltanto quelli che soddisfano le condizioni previste dal legislatore per poter rientrare nel novero dei contribuenti danneggiati dall'emergenza. E per tutti gli altri contribuenti? L'unico rimedio nell'indisponibilità finanziaria di far fronte alle scadenze fiscali previste per il 18 maggio 2020 potrebbe essere ritrovato nel ravvedimento operoso.

Pagamenti fiscali rinviati per molti, ma non per tutti. Oggi, 18 maggio 2020, sono chiamati alla cassa quei contribuenti - **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** - che nel mese di aprile 2020 non hanno registrato un **calo di fatturato** rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019 sono tenuti al versamento:

- delle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'**addizionale regionale o comunale**, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta;
- dell'**IVA**;
- dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

Sospensione dei versamenti

L'art. 18 del decreto Liquidità ha previsto per talune categorie di contribuenti e al ricorrere di specifiche condizioni la **sospensione di alcuni versamenti** in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 e nello specifico:

- per i soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi pari o superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) e che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi rispettivamente di almeno il 33/50%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile e 2020 rispetto al mese di aprile dell'anno precedente, sono rispettivamente sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:

- a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'**addizionale regionale o comunale**, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta;

- b) IVA;

- c) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi

per l'assicurazione obbligatoria.

- per gli **enti non commerciali**, compresi, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa devono versare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta e i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi per i mesi di **aprile e maggio 2020**;

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** che indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile e 2020 rispetto al mese di aprile dell'anno precedente, sono sospesi i versamenti IVA da effettuati nei mesi di aprile e maggio 2020.

Nota bene

Il **decreto Rilancio** - in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - ha rinviato **dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020** il termine entro il quale i contribuenti sono tenuti ad effettuare i versamenti sospesi, in un'unica soluzione o in **5 rate di pari ammontare**, di cui la prima da corrispondersi a partire da tale data.

Leggi anche [Decreto Rilancio: scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio al 16 settembre. Con qualche sorpresa](#)

Il mancato soddisfacimento di queste condizioni comporta quindi la necessità per i suddetti soggetti di provvedere al versamento delle imposte dovute **entro il 18 maggio 2020**.

Ad esempio

Le imprese residenti nella provincia di **Cremona** che non hanno registrato un calo di fatturato nel mese di

aprile 2020 pari almeno al 50% rispetto a quello registrato nel mese di aprile 2019 sono chiamate alla cassa.

Ravvedimento operoso

Ora appare evidente come anche in assenza delle predette condizioni necessarie per poter beneficiare della sospensione dei versamenti delle imposte in questione e dei contributi previdenziali, i contribuenti potrebbero comunque **trovarsi nella difficoltà (impossibilità) di procedere al pagamento** di quanto dovuto entro le scadenze ordinariamente previste.

Pertanto, nell'impossibilità finanziaria di poter adempiere al versamento dell'IVA, delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai contributi INAIL e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, il contribuente potrebbe scegliere di differirne il pagamento, facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Detto istituto - di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 - permette al contribuente di "ravvedere" il mancato pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste accordando a questi la **riduzione delle sanzioni**.

Nello specifico la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 pari al 30% dei versamenti non effettuati (sanzione che si riduce al 15% se i versamenti dovuti vengono effettuati con un

ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista) si riduce come segue:

- a **1/15** del minimo per giorno per riardi nel pagamento fino a 14 giorni dalla scadenza prevista;
- a **1/9** del minimo se la **regolarizzazione** del mancato versamento avviene entro 90 giorni dalla data prevista per il pagamento;
- a **1/8** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della **dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a **1/7** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a **1/6** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a **1/5** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul **pagamento del tributo**, avviene dopo la consegna del PVC.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INL

Agricoltura, regime previdenziale del lavoratore: e se viene modificato l'inquadramento dell'azienda?

di Temistocle Bussino - Componente Centro studi attività ispettiva - Ispettorato Nazionale del Lavoro

In fase di verifica dell'attività dell'impresa ai fini dell'inquadramento previdenziale, il semplice riscontro che l'azienda non sia classificabile come agricola ma debba essere reinquadrata in un diverso settore, non comporta automaticamente il cambio di regime previdenziale del dipendente, qualora l'attività concreta di quest'ultimo sia, comunque, riconducibile al più generale concetto di attività agricole. E' quanto ha evidenziato l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 23 dell'8 maggio 2020, alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale. Diversamente, quando scatta il disconoscimento dell'inquadramento dell'azienda?

La **classificazione delle imprese**, ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo, ha come riferimento normativo cardine l'art. 49 della legge n. 88/1989. Sul tema, la [circolare n. 1 del 23 marzo 2020](#) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito puntuali istruzioni in relazione ai diversi settori di inquadramento dei datori di lavoro, dedicando ampio spazio ad uno dei settori di maggiore complessità, come quello dell'agricoltura.

Leggi anche [Inquadramento previdenziale: quali criteri seguire nella classificazione delle imprese](#)

Settore agricoltura - Attività di cui all'articolo 2135 cc ed all'art. 1, L. n. 778/1986

Sono considerate **aziende agricole o forestali** quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, allevamento di animali e attività connessa. In particolare, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono "**connesse**" le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente di propria produzione

Sono considerate connesse anche le attività di ospitalità finalizzate a migliorare la redditività dell'attività agricola (agriturismo).

abbiano quindi un conseguente diverso inquadramento previdenziale, svolgono anche talune delle attività elencate nel citato articolo 6 (es. raccolta di prodotti agricoli, sistemazione e manutenzione agraria e forestale). In tal caso, per svolgere questa attività, i datori di lavoro possono assumere lavoratori dipendenti assicurabili come "agricoli".

La particolarità della menzionata legge n. 92/1979 sta nel fatto di aver stabilito un'eccezione rispetto alla regola generale, definendo l'inquadramento previdenziale dei lavoratori in relazione alla mansione dagli stessi esercitata, anziché sulla base dell'attività complessivamente svolta dall'impresa da cui dipendono.

Le imprese interessate ai sensi dell'art. 6, Legge 92/1979

- "imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad **attività di raccolta** di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta" (lett. d);
- "imprese che effettuano **lavori e servizi di sistemazione** e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addette a tali attività" (lett. e).

Chiarimenti dell'Inps

La circolare n. 94/2019 dell'INPS (richiamata dalla circolare n. 1/2020 dell'Ispettorato) aveva precisato che - trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale - l'elencazione di cui alla lettera e) del menzionato articolo 6 della legge n. 92/1979 doveva essere intesa come **tassativa**, con conseguente esclusione dal settore agricolo dei lavoratori che svolgono attività "di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole svolte da imprese non agricole".

L'Istituto previdenziale ha, tuttavia, rivisto il proprio

Il caso di un'impresa non agricola

Fra i tanti punti illustrati dall'Ispettorato, emerge la particolare disciplina contemplata dall'art. 6, della legge n. 92/1979 (modificata con D.Lgs. n. 173/1998), relativa ad imprese che, benché operino in **settori diversi dall'agricoltura** (commercio, servizi) ed

orientamento, alla luce del fatto che le proprie decisioni non erano in linea con **le più recenti interpretazioni giurisprudenziali**, rettificando quanto illustrato con la precedente circolare n. 94/2019. Con la successiva circolare n. 56 del 23 aprile 2020, infatti, ha chiarito che gli **operai dipendenti** da datori di lavoro classificati dall'INPS in un settore diverso da quello agricolo, devono essere inquadrati in agricoltura se svolgono particolari lavorazioni.

L'aggiornamento fornito dall'INL

Alla luce di questo nuovo orientamento, si è reso necessario anche emanare ulteriori istruzioni da parte dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.

Con la nota dell'INL n. 23 dell'8 maggio 2020 è stato spiegato infatti che, in fase di verifica dell'attività dell'impresa ai fini dell'inquadramento, il semplice riscontro che l'azienda non sia da ricondurre al settore agricolo ma che debba essere reinquadrata ad altro settore, non comporta automaticamente anche il **cambio di regime previdenziale del dipendente**, ove l'attività concreta di quest'ultimo sia, comunque, riconducibile al più generale concetto di attività agricole.

In sostanza, ci troviamo di fronte a due ipotesi:

- gli **operai dipendenti da un'impresa già agricola** riclassificata in un settore diverso da quello primario possono mantenere il proprio inquadramento previdenziale agricolo se l'attività cui sono stati effettivamente adibiti rientra tra quelle agricole ai sensi dell'articolo 6, Legge n. 92/1979. Precedentemente, la riclassificazione dell'azienda da parte dell'INPS in un diverso settore, invece, determinava l'automatica riclassificazione nel settore medesimo anche del lavoratore, a

prescindere dalla mansione effettivamente esercitata; se, invece, i lavoratori, in ragione dell'attività ai quali sono stati concretamente addetti, **non possono essere ritenuti agricoli**, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa.

Attenzione: la conseguenza è, tra l'altro, anche il **recupero delle indebite prestazioni erogate**, con particolare riferimento a quelle specifiche di tale settore, come ad esempio l'indennità di disoccupazione agricola. In questo ultimo caso, tuttavia, i lavoratori potranno richiedere la trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in NASpI, con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Conclusione

Il corretto inquadramento contributivo dei datori di lavoro impone sempre un'indagine ispettiva accurata. In particolare, ai fini di un eventuale diverso inquadramento dell'impresa agricola, è necessario, in sede ispettiva, raccogliere una serie di prove.

In particolare, l'Ispettorato si preoccupa di evidenziare che un **verbale ispettivo** che annulla rapporti di lavoro agricoli - con il conseguente inquadramento in altro settore - è da ritenersi maggiormente sostenibile, in contenzioso, laddove sia suffragato, oltre che da una motivazione puntualmente circostanziata, anche da una dettagliata descrizione dell'effettiva attività svolta. Ciò anche per contrastare la creazione di quei **rapporti fittizi** finalizzati alla indebita fruizione di prestazioni previdenziali non spettanti.

Lavoro e Previdenza

Emergenza Covid 19

Global Mobility: come gestire gli impatti sulla residenza fiscale del lavoratore

di Giuseppe Marianetti - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte

Il soggiorno forzato in un determinato Paese a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 potrebbe avere importanti ripercussioni sulla valutazione della residenza fiscale del lavoratore e sulle politiche adottate dalle aziende per gestire la Global Mobility. Malgrado le prime indicazioni fornite dall'OCSE si delineano difficoltà di coordinamento tra le normative domestiche dei Paesi coinvolti. In particolare, le indicazioni OCSE sono utili e corrette da un punto di vista formale, ma una serie di casistiche non possono essere risolte nel senso dell'irrelevanza dello spostamento temporaneo. In questo momento il suggerimento è di monitorare la situazione dei lavoratori che si trovano in un Paese diverso da quello in cui dovrebbero soggiornare.

Il **COVID-19** potrebbe avere notevoli **impatti** nella gestione della **Global Mobility** essenzialmente connessi alla circostanza che il **lavoratore**, a fronte delle **limitazioni** agli **spostamenti**, si potrebbe trovare ad operare in un Paese differente da quello ove dovrebbe essere.

In una serie di interventi si cercherà di entrare nel dettaglio dei differenti ambiti prendendo le mosse dalla tematica della **residenza fiscale**.

Come noto, difatti, i soggetti fiscalmente **residenti** sono **tassati** sui **redditi ovunque prodotti**, mentre i **non residenti** solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Pertanto, il soggiorno "imposto" dall'emergenza in Italia o all'estero potrebbe avere importanti **ripercussioni** proprio sul mantenimento dello status di residenza fiscale.

Nozione di residenza fiscale

L'art. 2, comma 2, del TUIR stabilisce che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile".

Il comma 2-bis, poi, contiene una previsione di dettaglio secondo la quale "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

Per verificare la sussistenza della residenza fiscale in Italia, poi, il citato articolo richiede che i suesposti requisiti debbano sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta, ossia almeno **183 giorni** nell'**arco dell'anno solare** (184 per il 2020 in quanto anno bisestile); pertanto al soddisfarsi di **almeno una delle condizioni** innanzi indicate il contribuente è considerato

fiscalmente residente per l'intero anno.

Previsioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

E' utile qui richiamare quanto disposto in tema di residenza fiscale dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Secondo l'art. 4, par. 2 del **Modello OCSE**, difatti, quando, in base alle disposizioni nazionali, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la residenza viene determinata applicando le seguenti c.d. **tie-breaker rules**:

- luogo ove è localizzata l'abitazione permanente;
- centro degli interessi vitali;
- soggiorno abituale;
- nazionalità;
- comune accordo tra i Paesi.

Tali regole devono essere applicate l'una dopo l'altra nell'ordine di enunciazione.

Possibili casistiche

Una prima eventualità è che il lavoratore espatriato, fiscalmente non residente in Italia, sia stato **obbligato a rientrare in Italia** ovvero che sia rientrato con l'impossibilità di tornare nuovamente all'estero. Quindi, pur permanendo l'iscrizione all'AIRE, il dipendente potrebbe raggiungere i 184 giorni di presenza fisica in Italia acquisendo, per norma interna, la residenza fiscale nel nostro Paese.

Conclusione analoga nel caso in cui facesse rientro nel nostro Paese la **famiglia del dipendente**; anche in tale evenienza, difatti, lo spostamento del centro degli interessi personali in Italia potrebbe essere idoneo a giustificare la residenza fiscale italiana.

La problematica della residenza fiscale potrebbe anche interessare i **lavoratori stranieri** che si trovano in Italia e che, non potendo rientrare nel loro Paese nei tempi previsti, potrebbero permanere in Italia per almeno 184 giorni.

In tutti questi casi, la gestione della tassazione del

lavoratore potrebbe essere notevolmente incisa dal mutamento dello status di residenza fiscale e, di conseguenza, anche le **politiche retributive** adottate dovrebbero essere adeguate.

Prime indicazioni OCSE

In data 3 aprile l'OCSE ha rilasciato un documento intitolato "*Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis*" nell'ambito del quale sono state svolte alcune considerazioni anche sulla tematica della residenza fiscale delle persone fisiche.

Il documento ipotizza **due principali situazioni**:

1. Una persona è temporaneamente lontana dal Paese di residenza e rimane bloccata nel Paese ospitante a causa della crisi della COVID-19 e vi ottiene la residenza nazionale.
2. Una persona lavora in un Paese e vi ha acquisito lo status di residente, ma ritorna temporaneamente nel Paese d'origine a causa della situazione COVID-19. Detta persona potrebbe non aver perso lo status di residente nel Paese di origine oppure potrebbe riacquistare tale status a fronte del rientro.

Secondo l'OCSE nel primo caso è **improbabile** che la persona acquisisca lo status di residente nel Paese in cui si trova temporaneamente a causa di **circostanze straordinarie**.

Tuttavia, la legislazione nazionale potrebbe ancorare la residenza alla mera presenza fisica, ma, se è applicabile una convenzione internazionale, la stessa dovrebbe prevalere sulla normativa domestica e, pertanto, non dovrebbero esserci impatti fiscali derivanti dalla straordinarietà della situazione.

Considerazioni analoghe vengono svolte anche relativamente al secondo scenario, concludendo che l'applicazione delle convenzioni internazionali dovrebbe evitare problematiche concernenti la residenza fiscale.

Considerazioni finali

Ad avviso di chi scrive le indicazioni OCSE sono sicuramente utili e corrette da un punto di vista formale, ma deve rilevarsi come una serie di **casistiche non** possano essere **risolte** applicando gli **accordi internazionali** (*rectius*, risolte nel senso dell'irrelevanza dello

spostamento temporaneo).

Si pensi al caso di un dipendente italiano fiscalmente non residente che operi stabilmente in un Paese estero ove si è trasferito con la famiglia.

Ove il lavoratore facesse rientro in Italia a fronte dell'emergenza con la famiglia e restasse nel nostro Paese per almeno 184 giorni allora, come detto, sarebbe fiscalmente residente per norma interna.

Immaginando che il Paese estero non lo consideri più come fiscalmente residente allora la convenzione non sarebbe applicabile (non essendoci un "conflitto" di norme domestiche).

E, dopotutto, anche ove lo Stato straniero lo considerasse residente non vi è certezza, dato che per la maggior parte del periodo d'imposta è presente in Italia e ha in Italia il proprio centro degli interessi, che la Convenzione possa risolvere il **conflitto di residenza** a favore dell'altro Paese.

Chiaramente ad oggi sul punto **mancono indicazioni puntuali** e, soprattutto, sarebbero quanto mai opportune indicazioni non solo domestiche, ma di respiro internazionale che, di fondo, dovrebbero considerare **non rilevanti** gli **spostamenti fisici** dovuti all'**emergenza in corso**.

A livello domestico, in tal senso sembra essersi mossa, ad esempio, la **Francia** la quale ha chiarito che un soggiorno temporaneo in territorio francese, o un divieto di viaggio deciso dal paese di residenza, non è tale da caratterizzare un domicilio fiscale in Francia.

Così come anche **UK** e **Australia** hanno adottato alcune linee guida sull'incidenza della permanenza temporanea sulla nozione di residenza fiscale.

Leggi anche: [Frontalieri svizzeri: con lo smart working cambia il regime fiscale applicabile?](#)

Concludendo, in questo momento il suggerimento è di **monitorare la situazione dei lavoratori** che si trovano in un Paese diverso da quello in cui dovrebbero soggiornare.

In caso di ripresa dell'ordinaria attività in tempi brevi allora potrebbe non verificarsi alcun impatto sulla residenza fiscale, in caso contrario sarà opportuno pensare a dei correttivi anche alla luce delle indicazioni che saranno fornite a livello domestico ed internazionale.

Lavoro e Previdenza

Da INAIL e Ministero del lavoro

Fase 2: ripartenza con quale responsabilità per i datori di lavoro?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

L'Italia sta per entrare a pieno regime nella fase 2 dopo il lockdown imposto per l'emergenza Covid-19. A indicare la strada da seguire per la seconda ripartenza sono un decreto legge "quadro" e un DPCM attuativo insieme al documento unitario recante le linee regionali di indirizzo per i singoli settori di attività con le misure di prevenzione e contenimento da seguire per la tutela della salute di lavoratori e clienti. Sullo sfondo resta l'incognita della responsabilità del datore di lavoro, sulla quale INAIL e Ministero del lavoro hanno cercato di fare luce.

Un altro importante passo verso la riapertura di tutte le attività economiche e con (ancora?) l'incognita dei confini della responsabilità (penale e civile) del datore di lavoro.

Due provvedimenti: un **decreto legge** (definito "quadro") e un **DPCM attuativo** disegnano la nuova cornice normativa che regola, dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone nonché le **riaperture** (graduali) delle **attività economiche**, produttive e sociali e le relative modalità di svolgimento. Il primo, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 16 maggio ed è in vigore dalla stessa data. Il secondo, il DPCM del 17 maggio 2020, anch'esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con le norme attuative del decreto-legge, che indica le attività economiche, produttive e sociali in ripartenza e recepisce il **documento unitario** delle **Regioni** e delle **Province autonome** contenente le linee di indirizzo per l'apertura in sicurezza.

Resta sullo sfondo la dibattuta questione della **responsabilità delle imprese "inadempienti"** in caso di contagio del lavoratore in azienda, sul quale si è pronunciata anche l'INAIL con comunicato stampa del 15 maggio 2020.

Quadro generale dei protocolli di sicurezza

La riapertura delle attività deve avvenire nel rispetto dei contenuti dei protocolli di sicurezza nazionali o delle linee guida regionali che aiutano a circoscrivere l'ambito di responsabilità del datore di lavoro.

Il quadro generale è così composto.

Protocolli e linee guida nazionali

Sono 3 i protocolli di sicurezza nazionali validi. Si tratta del:

- protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;

- protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali per il lavoro nei cantieri;

- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione nel settore del **trasporto** e della **logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020.

A tali protocolli si aggiungono i criteri guida nazionali elaborati dall'Inail e dall'Istituto superiore di sanità, approvati dal Comitato tecnico scientifico presso la Protezione civile per:

- il settore della ristorazione
- le attività ricreative di balneazione e in spiaggia
- i parrucchieri e gli estetisti.

In merito a questi ultimi è però opportuno sottolineare che il Presidente dell'INAIL, Franco Bettoni ha sottolineato la loro natura di "mere raccomandazioni sulle misure da adottare" non già di norme precettive per le imprese.

Linee guida regionali

Le linee regionali di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, recepite dal Governo e allegate al DPCM, tracciano le regole generali per il riavvio delle imprese dopo il lockdown secondo **regole meno stringenti** rispetto ai criteri individuati Inail/Istituto superiore di sanità.

Senza entrare nel dettaglio di ciascuna, attività, le Linee Guida contengono indirizzi operativi specifici validi per i seguenti settori economici:

- **ristorazione**
- attività turistiche (**balneazione**)
- **strutture ricettive**
- servizi alla persona (**parrucchieri ed estetisti**)
- **commercio al dettaglio**

- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- **uffici aperti al pubblico**
- **piscine**
- **palestre**
- **manutenzione del verde**
- **musei, archivi e biblioteche.**

Infezione da coronavirus in occasione di lavoro

L'INAIL, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha richiamato la norma di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto Cura Italia, soffermandosi sulla tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da Covid-19, avvenuti in occasione di lavoro.

Nel dettaglio, l'INAIL ha chiarito che ai **casi di infezione da COVID-19** contratta in occasione di lavoro è applicabile la stessa tutela assicurativa che spetta nei casi di malattie infettive e parassitarie contratte negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative. Quindi, i casi di infezione da Covid-19, se contratti in occasione di lavoro, sono inquadrati come **infortuni sul lavoro**.

Tale tutela è applicabile a tutti i lavoratori assicurati all'INAIL e quindi ai lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.

Inoltre la tutela assicurativa si estende, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti **problematica**. In tali casi, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni, la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Il **datore di lavoro** ha, come nelle altre ipotesi di infortunio sul lavoro, l'obbligo di **denuncia/comunicazione**.

Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato

medico d'infortunio.

Responsabilità del datore di lavoro

Dal riconoscimento dell'infortunio sul lavoro quale responsabilità **civile o penale** discende in capo al datore di lavoro?

Sul punto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella risposta scritta (n. 5-03904) del 6 maggio 2020, a specifica interrogazione parlamentare, ha sottolineato come l'art. 42 del decreto Cura Italia riaffermi un **consolidato indirizzo giurisprudenziale** e ha chiarito che l'applicabilità della tutela assicurativa da infortunio sul lavoro applicabile al contagio da coronavirus in azienda risponde a **regole generali** valide nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative.

In ordine alle conseguenze per i datori di lavoro, il Ministro evidenzia come elementi quali la diffusione ubiquitaria del virus, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio sia oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono **particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità** civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.

La responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile **solo in via residuale**, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.

Con comunicato stampa del 15 maggio 2020 lo stesso Ministro ha dichiarato che "Fondamentale per le aziende sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza stipulati da parti sociali e Governo" anticipando "l'elaborazione di un **nuovo documento** che fornisca più specifici chiarimenti su questo tema".

La posizione dell'INAIL

L'INAIL, con un comunicato stampa del 15 maggio 2020, ha rilevato come i criteri applicati per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori contagiati siano del tutto diversi da quelli previsti in sede di **accertamento della responsabilità** penale e civile, per le quali occorre sempre dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza, escludendo pertanto ogni automaticità tra riconoscimento dell'origine professionale del contagio e responsabilità del datore di lavoro.

La **copertura assicurativa**, sostiene l'INAIL, non

può rilevare in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. In sede civile, inoltre, ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l'accertamento della colpa nella determinazione dell'infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute

e della sicurezza. Inoltre, ribadendo sul punto quanto già evidenziato dal Ministro del lavoro nella citata risposta ad interrogazione, l'INAIL fa presente che, date le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni, risulta estremamente difficile configurare una responsabilità delle imprese.

Finanziamenti

Contributi a fondo perduto e garanzie

Internazionalizzazione imprese: dal decreto Rilancio un mix di agevolazioni

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Per l'internazionalizzazione delle imprese il decreto Rilancio prevede un mix di aiuti. E' prevista la concessione di contributi a fondo perduto non più sotto forma di aiuto "de-minimis", così da permettere ad ogni impresa di ottenere contributi eccedenti il limite dei 200 mila euro nel triennio, senza precludere la possibilità di ottenere altre agevolazioni. Il decreto introduce anche la possibilità per SIMEST di concedere garanzie, tramite la costituzione di un apposito Fondo. E verrà agevolata la partecipazione a fiere, mostre, missioni di sistema, il finanziamento di studi di fattibilità, lo sviluppo di e-commerce, l'inserimento in azienda di Temporary Export Manager, nonché l'apertura di strutture commerciali.

Finanziamenti **fino al 100%** delle spese preventive sono erogati da SIMEST per le aziende, soprattutto PMI, con l'obiettivo di supportare le fasi di crescita in **mercati Extra UE**.

Il **decreto Rilancio** rimette in evidenza gli strumenti gestiti da SIMEST, grazie a un rifinanziamento che riporta il Fondo 394 alla piena operatività.

Partecipazione a fiere/mostre e missioni di sistema, studi di fattibilità, sviluppo dell'e-commerce, inserimento in azienda di TEM, apertura di strutture commerciali, programmi di assistenza tecnica e rafforzamento export sono le sette misure previste.

Un apposito decreto ministeriale, in corso di pubblicazione, prevede di estendere tali misure **anche ai mercati UE**, attuando una norma specifica del decreto Crescita del 2019. La struttura delle misure era stata modificata di recente prevedendo di affiancare, al finanziamento a tasso agevolato, un contributo a fondo perduto nel limite del regolamento "de minimis", che prevede la possibilità di ottenere per ogni singola impresa un importo di 200 mila euro nel triennio.

Il decreto Rilancio prevede la modifica di questo passaggio, il contributo non sarà più concesso sotto forma di aiuto "de-minimis", elemento che permette di ottenere ad ogni impresa **contributi eccedenti** questo importo e non preclude la possibilità di avere altre agevolazioni.

Lo stesso decreto legge introduce anche la possibilità per SIMEST di concedere garanzie, tramite la costituzione di un apposito **fondo di garanzia**.

Leggi anche Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

Cosa prevedono le misure gestite da Simest

Per la partecipazione a fiere/mostre e missioni di sistema, i beneficiari sono le **PMI**, aventi una sede legale in Italia, in forma singola o aggregata. Possono essere finanziate le fiere e le missioni in tutti i Paesi extra UE. Obiettivo principale è quello di incentivare la

partecipazione a **fiere e mostre** sui **mercati extra-comunitari**, fino ad un massimo per azienda di tre fiere nel medesimo paese. Anche le **missioni di sistema** sono finanziate dal Fondo 394, in quanto viste come mirate a promuovere e incrementare la presenza di aziende italiane su mercati extra UE attraverso incontri mirati.

Le **spese** per l'**area espositiva** rientrano nelle spese finanziabili assieme a quelle logistiche, promozionali ed eventuali consulenze sempre legata alla partecipazione alle fiere o mostre. Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST.

I costi devono, per essere considerati ammissibili, essere sostenuti nel periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda stessa, terminando 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento. Possono essere versati prima della domanda i costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori.

Il **progetto** finanzia al massimo **100 mila euro** per ogni PMI. Può essere concesso alle PMI entro il limite del 10% del fatturato dell'ultimo esercizio e non è cumulabile con altre agevolazioni di questo tipo. La durata del finanziamento è di 4 anni di cui 1 di preammortamento. La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l'inizio della fiera o mostra. Sono finanziabili anche gli **studi di fattibilità** finalizzati a valutare l'opportunità di effettuare un investimento commerciale o produttivo in Paesi extra UE. L'opportunità è rivolta a tutte le imprese, in forma singola o aggregata che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Possono essere oggetto di finanziamento agevolato le **spese per viaggi**, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all'iniziativa finanziata. Sono ammessi i compensi per il personale esterno

documentati da specifico contratto con lettera di incarico e relativa accettazione. Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST fino a 12 mesi dopo la data della stipula del relativo contratto.

Il finanziamento può coprire **fino al 100%** dell'importo delle spese preventivate, fino al 12,5% del fatturato medio dell'ultimo biennio. L'importo massimo è di euro 150.000 per studi collegati a investimenti commerciali e di euro 300.000 per studi collegati a investimenti produttivi. La durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento. Ogni singola domanda deve riguardare uno studio da realizzare in un solo Paese. Fermo restando tale limite, l'impresa può presentare più domande di finanziamento contemporaneamente.

È possibile presentare domanda di finanziamento anche per lo sviluppo di soluzioni di **e-commerce** in Paesi extra UE attraverso l'utilizzo di un **market place** o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano. Entrambe le soluzioni devono avere un dominio Nazionale di primo livello registrato nel paese di destinazione. Devono riguardare beni o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano. Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. L'importo massimo finanziabile è pari a euro 300.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria e di 200.000,00 euro per l'utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi, comunque con un importo minimo finanziabile di euro 25.000,00 in entrambi i casi. La durata del finanziamento è di 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento.

I finanziamenti possono essere richiesti anche per l'inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (**Temporary Export Manager**) finalizzato alla realizzazione di **progetti di internazionalizzazione** in Paesi extra UE. In questo caso sono ammessi massimo 3 paesi Extra UE. Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. L'importo massimo finanziabile è di euro 150.000,00 mentre l'importo minimo finanziabile è di euro 25.000,00. La durata complessiva è di 4 anni di cui 2 di preammortamento. Le spese ammissibili al finanziamento sono le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal Contratto di Servizio, che devono essere almeno pari al 60% del

finanziamento concesso, le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del TEM. Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 24 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento. Il contratto TEM deve avere una durata minima di 6 mesi, deve contenere dati identificativi della figura incaricata, l'oggetto della prestazione, il calendario degli interventi, l'indicazione dei paesi di destinazione Extra UE oltre che al corrispettivo economico pattuito.

SIMEST finanzia anche i programmi di investimento per la **realizzazione di stabili strutture** quali un ufficio, **show room**, negozio, corner o centro di assistenza post vendita in paesi extra UE. Il programma deve riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane. Il finanziamento può arrivare al 100% delle spese preventivate. Importo minimo è 50 mila euro e il massimo 2,5 milioni di euro. Il finanziamento non può superare il limite del 25% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi. La durata complessiva è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Altra forma di finanziamento può riguardare i **programmi di assistenza tecnica** volti a finanziare la formazione del personale in loco nelle iniziative di investimento in paesi extra UE. La formazione da realizzare dopo la realizzazione dell'investimento non deve essere antecedente di 6 mesi alla data di presentazione della domanda. Importo massimo concedibile è di 300.000 euro con durata di 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento.

Presentazione delle domande

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo **portale dei finanziamenti**. Compila il **modulo di richiesta** e vi appone la firma digitale del legale rappresentante dell'impresa. Il modulo può essere poi inviato tramite il portale stesso. Al termine dell'esame della domanda da parte di SIMEST, la richiesta di finanziamento viene sottoposta al **Comitato di agevolazioni** entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il Comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento ed alle relative garanzie. A seguito della delibera e della stipula del contratto di finanziamento, SIMEST provvede all'assunzione delle garanzie ed alle relative erogazioni. SIMEST può, a sua discrezione, richiedere all'impresa eventuale documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti da fornire entro 15 giorni. Elemento quest'ultimo da tenere in considerazione dato che la mancata presentazione costa all'azienda l'archiviazione della domanda di

finanziamento.

Il finanziamento può essere infine **revocato** in caso di **documentazione incompleta** ? **irregolare** rilevata in fase di erogazione. A seguito di questa revoca,

l'impresa deve rimborsare in un'unica soluzione, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolato dalla data delle singole erogazioni.

Finanziamenti

Consulenza per l'innovazione

Voucher innovation manager: al via le domande di erogazione. Con quali modalità?

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Le piccole e medie imprese assegnatarie del voucher innovation manager dal 18 maggio 2020 possono presentare la domanda di erogazione del contributo assegnato. L'invio deve essere effettuato esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Nell'ambito della prima richiesta di erogazione deve essere comunicata anche l'eventuale variazione del manager indicato nella domanda di agevolazione e deve essere allegato il contratto di consulenza specialistica firmato digitalmente dalle parti. Come si compila la richiesta di erogazione? Come viene erogato il voucher?

Parte la fase di erogazione del **voucher innovation manager**. Dal 18 maggio 2020, le **PMI** e reti **beneficiarie dei contributi** possono presentare le richieste per ottenere il pagamento del contributo assegnato.

Le domande devono essere trasmesse tramite l'apposita **procedura informatica** disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Come viene erogato il voucher

L'erogazione delle agevolazioni avviene in 2 quote.

La prima, pari al **50%** delle **agevolazioni** concesse, può essere richiesta successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese.

La **domanda di erogazione** del saldo può invece essere inoltrata solo successivamente alla **conclusione delle attività** previste dal contratto e al pagamento delle relative spese, purché entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo.

Come si compilano le richieste di erogazione

L'invio della richiesta di erogazione deve essere trasmessa in **modalità telematica**, accendendo nella sezione "Accoglienza Istanze" e cliccando sulla misura "Voucher per consulenza in innovazione".

La suddetta procedura prevede l'identificazione e l'autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale.

L'accesso alla procedura informatica è riservato al **rappresentante legale** dell'impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica - "Gestione Deleghe") il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Documentazione

Unitamente alla richiesta di erogazione, le imprese

dovranno allegare:

- la **documentazione di spesa**, consistente nelle fatture elettroniche relative alle prestazioni previste nel contratto di consulenza specialistica, ovvero, nei casi previsti dalla normativa, nella copia conforme delle fatture rilasciate mediante supporto cartaceo;
- l'**estratto del conto corrente** relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione, da cui si evinca il pagamento delle spese rendicontate;
- la **liberatoria** sottoscritta dal **manager qualificato** o dalla società di consulenza, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5 del decreto direttoriale 25 settembre 2019 (disponibile nella sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico);
- nel caso della prima richiesta di erogazione, copia del **contratto di consulenza** specialistica sottoscritto;
- nel caso della richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato. La relazione può essere corredata da documentazione e materiali inerenti le suddette attività progettuali.

I **pagamenti dei titoli di spesa** oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: "Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 - Progetto ID CUP"

Variazioni manager

L'eventuale variazione del manager indicato nella domanda di agevolazione deve essere **comunicata** nell'ambito della **prima richiesta di erogazione** delle agevolazioni; in tale sede deve essere trasmesso il contratto di consulenza specialistica firmato digitalmente dalle parti.

La sostituzione può avvenire solo nei casi di effettiva

esigenza, purché il manager sia presente nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico e non abbia in essere impegni con un'altra impresa beneficiaria del voucher.

Resta fermo che le spese saranno riconosciute nei limiti degli importi indicati in fase di domanda di voucher, per ciascuno degli ambiti di svolgimento della consulenza specialistica.

Proroga sottoscrizione contratto

Si evidenzia che le imprese a cui è stato concesso il voucher con decreto direttoriale 9 marzo 2020 e con decreto direttoriale 16 aprile 2020 a seguito della sospensione delle scadenze prevista dall'articolo 103 del **decreto Cura Italia** (D.L. n.18/2020), come modificato dal **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020), sono tenute a sottoscrivere il contratto di consulenza specialistica **entro il 14 luglio 2020**.

L'articolo 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), come modificato dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) dispone infatti la "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" con riferimento ai procedimenti che risultano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Per tali procedimenti quindi non si deve tenere conto, in considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. Per le imprese che hanno ottenuto la concessione del contributo ai sensi del decreto direttoriale 20 dicembre 2019, il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica è invece scaduto il 18 febbraio 2020 (entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento di concessione delle agevolazioni, come stabilito dal decreto direttoriale 20 gennaio 2020).

Come viene erogato il voucher

Ricevuta la domanda di erogazione, il Ministero dello Sviluppo Economico procede a verificare:

- la regolarità e la **completezza** delle **dichiarazioni** rese dal soggetto beneficiario;
- la vigenza e la **regolarità contributiva** dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Impresa

Tutte le linee guida

Ripartenza attività economiche dal 18 maggio: cosa fare per aprire in sicurezza

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 33/2020 - con cui il Governo ha, di fatto, ufficializzato la riapertura generalizzata, dal 18 maggio, di quasi tutte le attività economiche e professionali - arrivano anche le linee guida per ciascuna attività. Si tratta di alcune indicazioni e raccomandazioni, concordate con la conferenza delle Regioni e province autonome e allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulle principali accortezze da porre in essere per una riapertura in tutta sicurezza di ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, esercizi commerciali, strutture ricettive ed altre attività.

La nuova fase di convivenza con il **Covid-19** è ormai avviata e, finalmente, sono state pubblicate anche le **linee guida** e le **raccomandazioni** che le attività economiche, produttive e professionali che riaprono dal 18 maggio (per le palestre si deve aspettare il 25 maggio, mentre cinema e teatri riaprono il 15 giugno) devono osservare per evitare rischi (e relative responsabilità). Le linee guida sono allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. lo stesso giorno) che, in aggiunta al D.L. n. 33 apparso sulla G.U. del giorno prima, costituisce la "bibbia" per imprese, professionisti, ma anche semplici cittadini/clienti, per ripartire in tutta sicurezza.

Leggi anche Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione

A dire il vero, alcuni giorni prima erano stati pubblicati, a cura dell'Inail, le **linee guida** per alcune categorie (e precisamente **ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri e centri estetici**), che andavano a sommarsi alle regole generali contenute nei protocolli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Il D.L. n. 33/2020, però, ha segnato un punto di svolta: è stato previsto che, dal 18 maggio sono le regioni a dover "adottare" i "protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi", "nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".

Questo, tradotto in altri termini, vuol dire, ribaltare sulle regioni le responsabilità in merito alla definizione delle "regole d'ingaggio" e la valutazione del loro impatto in termini di contenimento dell'epidemia.

Ruolo delle Regioni

A riprova di ciò, le Regioni:

- hanno il compito di monitorare, **con cadenza giornaliera**, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori con le relative condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e trasmettere tali dati al Ministero della Salute, all'Istituto superiore

di sanità e al comitato tecnico-scientifico;

- possono introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, **misure derogatorie, ampliative o restrittive**.

Pertanto, alla luce di tutto ciò diventa fondamentale conoscere, **settore per settore**, le linee guida emanate, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale.

Per queste ultime si rimanda alle singole regioni, mentre in questa sede proviamo a sintetizzare le linee guida nazionali che, come anticipato, sono state comunque concordate con le stesse regioni.

Prima di entrare nel vivo delle singole attività economiche, di cui, comunque, si riporta una sintesi delle principali regole rimandando al testo dei documenti per un approfondimento, va ricordato che ci sono alcune norme generali da rispettare sempre, tra cui:

- mantenere il **distanziamento** di almeno 1 metro;
- fornire e rendere disponibili ai clienti e al personale **prodotti igienizzanti**;
- privilegiare le **prenotazioni** e conservare l'elenco delle persone per **14 giorni**;
- predisporre alle casse apposite barriere (**plexiglass o simili**).

Quanto, invece, alla misurazione della temperatura dei clienti, nelle linee guida si parla di "possibilità" e non di obbligo.

Ristorazione

Tra le indicazioni contenute nelle linee guida si segnalano le seguenti:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- se non si hanno posti a sedere, contingentare l'ingresso e per i **menù** meglio preferire strumenti elettronici o fogli usa e getta;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli **spazi esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, distanza

che deve essere rispettata tra i clienti dei tavoli e nelle consumazioni al bancone (la consumazione a buffet non è consentita);

- il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la **mascherina** e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo);
- va favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni (per gli impianti di condizionamento, va esclusa la funzione di ricircolo dell'aria).
- i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc.).

Stabilimenti balneari e spiagge

Per gli stabilimenti balneari:

- è preferibile accompagnare gli ospiti all'ombrellone;
- favorire modalità di **pagamento elettroniche**, eventualmente in fase di prenotazione;
- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Se possibile organizzare **percorsi separati** per l'entrata e per l'uscita.
- assicurare un **distanziamento tra gli ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di **almeno 10 metri quadri** per ogni ombrellone; tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m;
- effettuare una frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto, mentre le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Per quanto riguarda le **spiagge libere**, viene ribadita l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.

Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo

che possono dar luogo ad assembramenti, mentre gli **sport individuali** che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchette) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Strutture ricettive

Per alberghi, hotel e strutture ricettive in genere, salvo il rispetto delle regole per la ristorazione, va garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorita la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.

Inoltre:

- l'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
- gli **ospiti** devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
- va garantita la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- va posta particolare attenzione all'impianto di climatizzazione con specifiche regole e accorgimenti.

Acconciatori ed estetisti

Per i servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici):

- la permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento (comunque, nel locale devono entrare un numero limitato di clienti in base alla capienza dello stesso, avendo cura di riorganizzare gli spazi per garantire la distanza di sicurezza);
- l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro e devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina a protezione delle vie aeree** (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- va garantita la pulizia e disinfezione dei locali e degli attrezzi di lavoro prima di servire un nuovo cliente;

- non è possibile utilizzare **sauna**, bagno turco e vasche idromassaggio.

Commercio

Per il commercio al dettaglio:

- prevedere **regole di accesso**, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;

- in caso di **vendita di abbigliamento** dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; comunque, i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.

Per il **commercio su aree pubbliche** sono previste regole di carattere generale e regole a carico dei comuni e specifiche disposizioni per i titolari di posteggio.

Tra le prime:

- prevedere il **contingentamento degli ingressi** e la vigilanza degli accessi;

- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. e utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I Comuni dovranno regolamentare la gestione degli stessi, prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio e valutando tutte le misure per garantire il distanziamento.

Invece, il **titolare di posteggio**:

- ha l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani

- in caso di vendita di abbigliamento deve mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

- in caso di vendita di beni usati deve igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature prima che siano poste in vendita.

Uffici e studi professionali

Per gli uffici, pubblici e privati, gli studi professionali e i servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico:

- va promosso il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di **collegamento a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche;

- va favorito l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale e riorganizzando gli spazi, per quanto possibile

in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;

- l'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere fisiche** adeguate mentre l'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

Piscine e palestre

Alcune regole specifiche e stringenti sono previste per le piscine (per maggiori dettagli si rimanda al D.P.C.M.).

Invece, per le palestre, tra le indicazioni va ricordato che occorre:

- organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.

- **regolamentare i flussi**, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa);

- disinfettare, dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, le macchine o gli attrezzi usati;

- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;

- utilizzare in palestra **apposite calzature** previste esclusivamente a questo scopo;

Nei **musei e biblioteche** i visitatori devono sempre indossare la mascherina mentre il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

Sanzioni

Un ultimo accenno va fatto alle sanzioni.

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un **reato** (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di

quarantena), si applicano le attuali **sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro)** aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio

di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio** o dell'attività **da 5 a 30 giorni**.

Riferimenti normativi

D.P.C.M. 17/05/2020 (G.U. 17/05/2020, n. 126)

Impresa

Da L'Economia PRO

Generali, Prysmian e le altre: arrivano i dividendi. Btp Italia in versione Covid, raddoppia il premio fedeltà

Proseguono in settimana le assemblee societarie mentre dagli Usa arrivano i dati del mercato immobiliare di maggio.

Lunedì 18 maggio

Btp Italia: Sarà offerto fino al 21 maggio in un'edizione che «contribuirà alla copertura delle spese relative all'emergenza Covid-19». Per la prima volta avrà una scadenza a cinque anni e un «premio fedeltà» che raddoppia, passando all'8 per mille per chi acquista il titolo all'emissione e lo tiene fino a scadenza, nel 2025.

In assemblea: Si tengono i meeting societari di Banca Mps, Crowdfundme, Gismondi 1754, Terna.

Trimestrali: Approvano i dati Netweek e Tim

Arriva il dividendo: Stacco per Anima (0,205 euro), Azimut (1), Be (0,023), Buzzi Unicem (0,15 ord., 0,174 rnc), Cellularline (0,33), Cementir (0,14 straord.), Erg (0,75), Falck (0,067), Generali (0,5), Interpump (0,25 straord.), Inwit (0,132), Massimo Zanetti (0,19), Prysmian (0,25), Recordati (0,52), Saipem (0,01 straord. anche per risp.), Salcef (0,4), Salini (0,03 ord., 0,026 risp.), Tamburi (0,09), Unipolsai (0,16).

Stacco della cedola: Oggi per i titoli Chevron, Credit Agricole, United insurance.

Il bilancio: Approvano il bilancio annuale Panasonic e Softbank.

Dal Giappone: Escono i dati del Pil al primo trimestre, la spesa pro capite e la domanda esterna.

Case cinesi e americane: Viene pubblicato il prezzo annuale delle abitazioni in Cina mentre negli Usa viene diffuso l'indice Nabh del mercato immobiliare di maggio.

Cieli d'Europa: Lufthansa e Ryanair approvano rispettivamente i risultati del trimestre e dell'anno.

Spesa in Usa: Risultati del trimestre per Walmart.

Martedì 19

Il mattone: L'Istat rende noti i dati della produzione nelle costruzioni in marzo.

Parla Tim: Incontro con gli analisti del mercato.

Vetture tedesche: Dalla Germania sono pubblicati i valori delle immatricolazioni di auto nazionali in aprile e l'indice dei prezzi all'ingrosso nello stesso mese. Attesa la diffusione dell'indice Zew sulle condizioni economiche dell'economia tedesca.

Regno Unito: Arrivano i dati delle immatricolazioni di auto in aprile e la variazione delle richieste di sussidi per la disoccupazione.

Da Londra: Assemblea annuale dei soci di Shell.

Cantiere americano: Permessi di costruzione rilasciati, concessioni edilizie nel mese di aprile e nuovi cantieri residenziali negli Stati Uniti.

Le aziende a Tokyo: Approvano i bilanci annuali la Mitsubishi Motors e la Sharp.

Mercoledì 20

Da Francoforte: Si riunisce il Governing council della Bce.

Le assemblee: Si riuniscono i soci di Antares Vision, Cembre, Cerved group, Exor, Frendy energy, Gabetti property solutions, Gambero rosso, Leonardo.

Approvano i conti: Generali la trimestrale

La vita inglese: Nel Regno Unito vengono resi noti gli indici dei principali prezzi al consumo, i prezzi di vendita e al dettaglio in aprile.

Aziende europee: A Parigi assemblea generale di Capgemini, a Francoforte quella di Deutsche Bank. A Londra, Marks and Spencer diffonde i dati annuali.

Giovedì 21

Riunione dei soci: Assemblea di Autogrill, Brunello Cucinelli, Enav, Gambero rosso, Life care capital, Sol, Tesmec.

I conti: Approvazione e presentazione agli analisti per Autogrill

Parla il Tesoro: Comunicazione sull'asta dei Ctz e Btpei in programma martedì 26 con regolamento giovedì 28.

Bilancia giapponese: Saldo commerciale di aprile, valore dell'esportazione e delle importazioni.

Le previsioni Usa: Esce l'indice predittivo del mese di aprile, una sorta di superindice economico: il dato attuale è in calo del 6,7% sul precedente, mentre quello atteso è in negativo del 7%.

Venerdì 22

Comunicazione del Tesoro: A proposito dell'asta dei titoli di Stato a medio lungo termine in programma mercoledì 27 con regolamento giovedì 29.

Assemblea: Riunione dei soci di Beghelli e Matica Fintech, Websolute.

Londra cash: Esce il dato del fabbisogno complessivo del settore pubblico inglese.

Nuove pagelle: Moody's rivede i rating di Lettonia

e Ucraina, Fitch di Islanda e Portogallo e Dbrs di Lettonia.

Tango Argentina: Ultimo giorno utile per l'adesione dei creditori all'offerta del governo argentino di

ristrutturazione di 21 titoli del debito estero in moneta straniera, per 67 miliardi di dollari.

Sabato 23

Parola ai soci: Assemblea di Saras.

Impresa

Coronavirus emergency

Commercial contracts and distant parties: how to sign?

di Giacomo Lusardi , di Ludovica Mosci - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

In this moment of emergency, caused by Coronavirus, companies are forced to enter into commercial contracts using alternative means than the “traditional” handwritten signing. One solution is represented by the use of electronic signatures, strong end simple e-signatures, which can speed up the signature processes, providing proof of the exact date and helping companies in the digitalization of their contracts, also for conservation purposes. Before entering into a commercial contract with these new methods, however, it will be necessary to carefully evaluate case by case which type of electronic signature to use and all the relevant legal implications.

The **Covid-19** outbreak brought out even more companies’ increasing need to enter into **commercial contracts** using alternative and more flexible means as opposed to “traditional” handwritten signing. The challenge of going through traditional signing procedures of complex contractual drafts with movement restrictions in place is among the main issues that companies are facing at this time of emergency. In this article we consider some of the practical solutions that companies may embrace in the Italian scenario.

Handwritten signature and written form

In general terms, the will to be bound to a given contractual relationship can be expressed in various ways under Italian law: by signing a contractual document, by a verbal agreement between the parties, according to a “conclusive behaviour” of the parties who act consistently with the intention to enter into a certain contractual relationship etc.. However, in some instances the written form is required for contracts to be validly concluded, by way of example in the banking sector. Traditionally, the written form can be fulfilled through a handwritten signature, that is unique, unrepeatable and - under certain conditions - may ensure the authorship of a given document.

Although in many cases the written form is not expressly required by law, it is still highly advisable to rely on it in order to provide more certainty to the origin of the signature and to ease the burden of proof in case of claims. This becomes even more relevant as the complexity of the agreement between the parties increases. If on the one **hand the handwritten signature** appears to be the safest traditional mode to enter into commercial contracts, on the other hand it is **not always viable** or functional between **distant parties**, especially during these times of emergency. This is where electronic signatures (e-signatures) come in. According to Regulation (EU) no. 910/2014 (the “eIDAS Regulation”) electronic signatures are “data in electronic form which is attached to or logically

associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign”.

Strong e-signatures

The **eIDAS Regulation** and the corresponding Italian laws (Legislative Decree no. 82 of 7 March 2005, the “Digital Administration Code” or “CAD”) stipulate that “strong” e-signatures meet the written form requirement, providing for the following types: the **advanced electronic signature** (for example, the graphometric signature on a tablet), the **qualified electronic signature** (which is based on a strong authentication of the signatory, for example through a smart card or token), and the “**digital**” **signature**, which is a type of qualified signature provided for by the CAD and requiring encryption. Strong e-signatures together with the “time-stamp” technology can also provide evidence of the exact date on which a certain document was signed.

However, strong e-signatures often require the use of specific technologies and the involvement of “**certified**” **service providers**, thus not all companies are yet ready to implement them as an ongoing business practice.

Simple e-signatures

E-signatures not fulfilling the requirements of strong e-signatures are considered as “simple” e-signatures. To the extent that a given contractual relationship is duly formed through the expression of the parties will, simple e-signatures may constitute a **valid method for concluding such contract**. In case of claims it is up to the court to assess whether the written form requirement was fulfilled or not. Such assessment would concern the measures adopted to ensure the integrity of the document and the factual elements making the simple e-signature traceable to its author. Examples of simple e-signatures are signatures included in emails or in forms used on e-commerce sites. These ways of signing contracts are more frequently used in B2C trades, where contracts need to be concluded quickly and

in a simplified manner, without imposing the use of specific technologies on consumers.

The **AgID** (Agency for Digital Italy) recently issued the “Technical Rules for the electronic signing of documents pursuant to art. 20 of the CAD”, which regulate the way in which companies can have their electronic documents signed with the **SPID** (Public Digital Identity System): thanks to a prior SPID authentication by the signatory, simple e-signatures can be considered equivalent to strong e-signatures.

In addition, the recent Italian emergency legislation (“**Liquidity Decree**”, Decree Law no. 23, 8 April 2020) allowed bank contracts with retail customers to be **validly signed** through an exchange of **e-mails** (simple e-signature), provided that an identity document is collected and that appropriate technical measures for the storage of the contractual document are taken.

Conclusions

E-signatures are always worth to be considered, both where handwriting signatures are not a workable

solution and as a permanent replacement of traditional signing processes within businesses. **E-signatures** are generally capable of **speeding-up signing processes**, providing evidence of the exact date of the signing, and helping companies in the digitalization of their contracts, also for retention purposes. **Strong e-signatures** are the best solution on the table, albeit not always viable due to technological constraints. Among all the types of strong e-signatures available, companies should consider which ones meet their needs and assess costs and implications thereof. **Simple e-signatures** are generally more suitable for B2C trades as they entail simplified procedures, but they are not ideal in B2B relationships envisaging complex agreements. However, in the event that neither handwriting signing nor strong e-signing are possible due to specific circumstances, simple e-signatures may be considered also for B2B relationships. If so, companies should carefully assess on a case-by-case basis what type of simple e-signature to use and all the relevant legal implications.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche

Continua la fase 2 legata all'emergenza epidemiologica da COVID-2. Dal 18 maggio riaprono tutte le attività economiche e riprende il libero spostamento delle persone nell'ambito della regione di appartenenza senza obbligo di autocertificazione. La riapertura delle attività economiche è legata al rispetto dei protocolli e delle linee guida. Spetta alle Regioni monitorare, con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 16 maggio 2020 il decreto legge n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che continua la programmazione di riapertura legata alla **fase 2**.

Gli spostamenti

Il decreto dispone l'abolizione dei limiti ancora in vigore per gli spostamenti e quindi dell'utilizzo delle autocertificazioni. L'apertura non è comunque totale in quanto restano in vigore ancora **fino al 2 giugno 2020** i seguenti divieti:

- degli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in **una regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- degli spostamenti **da e per l'estero**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con relativi provvedimenti; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- della mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata;
- di **assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di

pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convenistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite da appositi provvedimenti.

Viene demandato al sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le **riunioni** potranno essere svolte ma garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Riprendono anche **le funzioni religiose** con la partecipazione di persone attenendosi nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Successivamente, e precisamente **a decorrere dal 3 giugno 2020**, potranno essere limitati:

- gli spostamenti interregionali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale,
- da e per l'estero, anche in relazione a specifici Stati e territori,

secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Ripresa delle attività economiche

Riaprono **a partire dal 18 maggio tutte le attività economiche, produttive e sociali** che devono però essere svolte nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a **prevenire o ridurre il rischio di contagio** nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza dei protocolli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, determina la **sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**.

Saranno le Regioni a **garantire** lo svolgimento delle attività economiche produttive e sociali, in condizioni di sicurezza. Esse dovranno infatti monitorare, con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio dovranno

essere comunicati giornalmente al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico affinché possano essere prese le opportune decisioni in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, attraverso misure derogatorie, ampliative o restrittive.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto Legge 16/05/2020, n. 33 (Gazzetta Ufficiale 17/06/2020, n. 125)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.